



*Ministero dell' Ambiente*  
*e della Tutela del Territorio e del Mare*  
DIREZIONE GENERALE PER I RIFIUTI E L'INQUINAMENTO

Indirizzi in allegato

Oggetto: DECRETO 11 aprile 2011, n. 82. Art. 3 “Obblighi del produttore e dell’importatore degli pneumatici”.

In seguito ad una consueta attività di visualizzazione dei siti web degli operatori del settore degli pneumatici, è stato rilevato che alcuni produttori/importatori informano i potenziali clienti circa la possibilità di garantire il ritiro degli PFU da uno specifico consorzio laddove acquistino pneumatici che essi stessi commercializzano.

Al riguardo, si evidenzia che l’attività di ritiro degli PFU dai punti di generazione è del tutto svincolata dalle strategie commerciali messe in atto dai punti di generazione stessi (gommisti) e che i consorzi autorizzati non possono decidere il ritiro degli PFU sulla base degli acquisti effettuati da chi chiede il ritiro (gommista); in altre parole, le strategie commerciali degli operatori del settore non possono interferire con l’attività di raccolta degli PFU.

Al proposito, è appena il caso di ricordare che l’art. 3, comma 1 del dm 82/11 prevede che “*i produttori e gli importatori degli pneumatici sono tenuti a raccogliere e gestire annualmente quantità di PFU (di qualsiasi marca) almeno equivalenti alle quantità di pneumatici che hanno immesso nel mercato nazionale del ricambio nell’anno solare precedente*” senza alcuna possibilità di scegliere i marchi da ritirare e quali no.

Altresì, l’allegato D dello stesso dm 82/11, nello specificare che i produttori e gli importatori debbono tener conto della voce di costo per “il prelievo degli PFU presso ogni punto di generazione nel mercato del ricambio”, non permette che vi siano interpretazioni restrittive relativamente all’ambito in cui effettuare la raccolta.

Pertanto, fatta comunque salva la facoltà di organizzare la gestione degli PFU con modalità che ne garantiscano l’efficienza, l’efficacia, l’economicità e la trasparenza, i produttori e gli importatori, qualunque forma di gestione abbiano prescelto, sono tenuti a rispondere alle richieste di raccolta degli PFU pervenute da ogni punto di generazione.

Peraltro, è bene rilevare che ai sensi dell’articolo 177, comma 2, del D.lgs. 152/2006 la gestione dei rifiuti costituisce un’attività di pubblico interesse; più in particolare l’articolo 228 del D.lgs. 152/2006, nell’obbligare i produttori e gli importatori di pneumatici fuori uso di provvedere, individualmente o tramite forme associate, alla gestione di quantitativi di PFU pari a quelli dai medesimi immessi sul mercato e destinati alla vendita sul territorio nazionale, ha inteso attribuire a

soggetti privati una funzione svolta nell'interesse della collettività, al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente (in tal senso cfr. Cass. civ. n. 1222/1990 e n. 3275/2006).

Vi è da aggiungere che il finanziamento delle attività necessarie per adempiere agli obblighi di cui al citato articolo 228, è assicurato esclusivamente dal contributo, di cui al comma 2 del medesimo articolo, a carico degli utenti finali e dunque non può essere utilizzato a proprio vantaggio, ma nell'interesse della collettività.

Di conseguenza, detti soggetti obbligati *ex art. 228* del codice ambientale, perseguendo un pubblico interesse, non devono gestire le richieste di ritiro degli PFU privilegiando in via prioritaria i propri clienti tra i gommisti.

Tutto quanto premesso, si evidenzia che comportamenti comprovati del segno descritto, concretizzano la sostanziale elusione dalla disciplina prevista nei decreti direttoriali di approvazione degli statuti consortili.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Mariano Grillo

Il dirigente della Div.III  
Dott.ssa Ilde Gaudiello

Il coordinatore della Div. II  
Dott. Sergio Cristofanelli